



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA, DIAGNOSI ENERGETICA, RILIEVO GEOMETRICO, ARCHITETTONICO, TECNOLOGICO ED IMPIANTISTICO DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM, E PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DA RESTITUIRE IN MODALITÀ BIM PER TALUNI BENI DI PROPRIETÀ DELLO STATO. REGIONE VENETO.

FAQ 1 AGGIORNATE AL 07/02/2019

CON RIFERIMENTO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE DA PARTE DI ALCUNI PROFESSIONISTI/STUDI/SOCIETÀ, QUESTA STAZIONE APPALTANTE, RITENENDO LE RELATIVE RISPOSTE DI INTERESSE COMUNE, HA DECISO DI COMUNICARE A TUTTI I CONCORRENTI, SULLA BASE DI UNA SELEZIONE DI DOMANDE RAPPRESENTATIVE, LE DELUCIDAZIONI CHE SI RIPORTANO A SEGUIRE.

➤ **Quesito 1:** In riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro, il professionista di cui al punto 5 deve essere in possesso della certificazione EGE in qualsiasi dei 2 settori, civile o industriale, oppure in uno specifico?

RISPOSTA

Il professionista Responsabile della diagnosi e certificazione energetica di cui al punto 5 dei Requisiti del gruppo di lavoro di cui al Paragrafo 7.1. del Disciplinare di gara dovrà possedere la certificazione EGE indifferentemente nel settore civile o settore industriale.

➤ **Quesito 2:** Si richiede conferma, come da determina anac, se l'aver svolto servizi nella categoria Edilizia di grado di complessità superiore a quella richiesta nel disciplinare, sia sufficiente a soddisfare i requisiti di capacità tecnica e professionale.

RISPOSTA

Fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si conferma che le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per meglio chiarire l'argomento si rimanda alle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, che all'art. 1 Capo V - Classi, categorie e tariffe professionali recita: *<...Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. ...>

- **Quesito 3:** Si richiede di conoscere la dimensione max del singolo allegato o documento che può essere caricato sul portale. In particolar modo perché le schede grafiche A3 dell'offerta tecnica potrebbero avere dimensioni notevoli.

RISPOSTA

Il limite massimo di upload per singolo file è di 100MB. Per ogni ulteriore supporto tecnico si rimanda al numero di assistenza tecnica 02 266002 616 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

- **Quesito 4:** Si richiede conferma della seguente:
Per l'esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che saranno necessarie, l'Affidatario dovrà servirsi di laboratori concessionari autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 59 del DPR 380/01 e s.m.i..
Per tali attività l'operatore economico ha la facoltà - nei limiti previsti dalla legge - di stipulare contratti di subaffidamento, che saranno comunicati in fase di esecuzione.
In tal caso non è obbligatorio, in fase di gara, dichiarare espressamente tale volontà né indicare i nominativi dei suddetti laboratori; in fase di esecuzione e prima dell'inizio della prestazione, l'affidatario ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante il nome del laboratorio, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.

RISPOSTA

Si rammenta che il possesso dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 costituisce, così come espressamente previsto dal disciplinare di gara, un requisito di idoneità professionale, che dovrà essere dichiarato, relativamente ai soli soggetti deputati all'esecuzione delle prove e delle indagini, nell'ambito del DGUE.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

La soluzione prospettata non risulta dunque accoglibile, residuando unicamente, laddove il concorrente non sia in possesso del requisito in questione, il ricorso al cd. subappalto necessario, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare.

➤ **Quesito 5:** In caso di subappalto delle prove di laboratorio, non risulta possibile predeterminare in fase di partecipazione alla gara la quota % del subappalto, è quindi possibile dichiarare solamente che sarà certamente < 30% ?

RISPOSTA

Si, fermo restando che, in fase esecutiva, laddove il contraente intenda effettivamente ricorrere al subappalto, lo stesso sarà comunque oggetto di specifica autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, relativamente anche al rispetto della quota del 30% di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

➤ **Quesito 6:** In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, si richiede conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire solamente dall'utenza della mandataria.

RISPOSTA

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo si conferma che l'invio di tutti i documenti di partecipazione (amm.-tec-economica) debba avvenire a cura della mandataria.

➤ **Quesito 7:** In caso di raggruppamento temporaneo costituendo, anche i mandanti devono essere registrati al portale?

RISPOSTA

In caso di raggruppamento temporaneo costituendo non è necessario che le mandanti siano registrate al Portale Acquisti dell'Agenzia del Demanio.

➤ **Quesito 8:** Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo all'espletamento di servizi analoghi richiesti al paragrafo 7.3 del Disciplinare, si chiede conferma se:
- saranno ritenuti validi gli importi dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione esclusiva della prestazione di verifica sismica, oppure
- se sarà lecito computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione?

RISPOSTA

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione degli stessi con riferimento sia agli importi di servizi svolti sia agli importi dei lavori progettati.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

In particolare al paragrafo 7.3 non si fa alcun riferimento alla tipologia di servizi d'ingegneria e di architettura da portare a comprova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (ad esempio: Studi di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, direzione operativa o di cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, Collaudi tecnico amministrativi e strutturali, ecc), ma alle Categorie e ID Opere dei lavori a cui essi sono correlati secondo le regole esplicitate nello stesso paragrafo.

Pertanto, fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si ritiene lecito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione della prestazione di verifica sismica, anche gli importi dei corrispettivi percepiti relativi alle prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.

➤ **Quesito 9:** Chiediamo conferma che i requisiti di capacità tecnica e professionale (sia lavori che servizi) sono assolti tramite qualsiasi servizio/elenco di servizi di ingegneria e architettura ricadente nelle categorie indicate, come previsto dal codice appalti, quindi non solo limitatamente a servizi di vulnerabilità sismica, PFTE, Rilievo BIM / Audit Energetico

RISPOSTA

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione degli stessi con riferimento sia agli importi di servizi svolti sia agli importi dei lavori progettati.

In particolare al paragrafo 7.3 non si fa alcun riferimento alla tipologia di servizi d'ingegneria e di architettura da portare a comprova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (ad esempio: Studi di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, direzione operativa o di cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, Collaudi tecnico amministrativi e strutturali, ecc), ma alle Categorie e ID Opere dei lavori a cui essi sono correlati secondo le regole esplicitate nello stesso paragrafo.

Pertanto, fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si ritiene lecito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione delle prestazioni relative ai servizi specificamente posti a base di gara, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per qualunque servizio di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti in relazione ad ognuna delle ID/opere e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.

➤ **Quesito 10:** In riferimento ai requisiti di gara, in caso di partecipazione in Raggruppamento orizzontale o misto, tali requisiti debbono essere posseduti da ogni suo componente per la quota posseduta in ogni categoria e servizio di gara?

RISPOSTA

Come chiarito dal disciplinare di gara, a pagina 18, nel paragrafo "Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE", nel caso di un raggruppamento temporaneo orizzontale, i requisiti dell'elenco dei servizi di cui al punto 7.3 lett. e), del disciplinare di gara, dovranno essere posseduti complessivamente sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti.

Relativamente ai requisiti di cui al punto 7.3 lett. f), in caso di raggruppamento orizzontale, gli stessi devono essere posseduti nel complesso dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere il



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

requisito in misura maggioritaria. In particolare, i due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere posseduti da un unico soggetto ovvero da due diversi componenti del raggruppamento, salva l'infrazionabilità del singolo servizio.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. e) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale invece ciascun componente deve possedere il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 7.3 lett. f) in relazione alle prestazioni che intende eseguire, fermo restando che la mandataria dovrà possedere i due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente.

Il raggruppamento misto presenterà elementi strutturali propri sia di quello orizzontale che verticale.

➤ **Quesito 11:** Per quanto concerne il fatturato specifico relativo agli audit (requisiti di capacità tecnica e professionale), è possibile considerare anche quello relativo alle certificazioni energetiche?

RISPOSTA

Si è possibile.

Per quanto concerne i requisiti di capacità tecnica e professionale è richiesta all'Operatore Economico la dimostrazione degli stessi con riferimento sia agli importi di servizi svolti sia agli importi dei lavori progettati.

In particolare al paragrafo 7.3 non si fa alcun riferimento alla tipologia di servizi d'ingegneria e di architettura da portare a comprova per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale (ad esempio: Studi di fattibilità, Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, direzione operativa o di cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, Collaudi tecnico amministrativi e strutturali, ecc), ma alle Categorie e ID Opere dei lavori a cui essi sono correlati secondo le regole esplicitate nello stesso paragrafo.

Pertanto, fatta salva la verifica delle condizioni elencate alle lettere e) ed f) del paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara (Categoria - ID Opere; Grado di complessità, importi complessivi minimi, comprova del requisito, ecc), si ritiene lecito, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, computare, oltre all'importo dei corrispettivi ricevuti per l'esecuzione delle prestazioni relative ai servizi specificamente posti a base di gara, anche gli importi dei corrispettivi percepiti per qualunque servizio di ingegneria di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice dei contratti in relazione ad ognuna delle ID/opere e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare.

➤ **Quesito 12:** Nella documentazione amministrativa, la presentazione dell'organigramma deve avvenire sotto forma di autocertificazione a firma del legale rappresentante oppure come semplice allegato?

RISPOSTA

L'organigramma costituisce parte integrante dell'Allegato III – Dichiarazione integrativa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00.). Per completezza si precisa che l'operatore in alternativa all'allegazione dell'organigramma aggiornato potrà dichiarare che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali ANAC.



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

- **Quesito 13:** La documentazione amministrativa (certificati di regolare esecuzione o contratti e fatture) comprovante i requisiti di partecipazione richiesti, in quale sezione del portale deve essere inserita? Ad es. in “altro allegato”. Si richiede lo stesso anche per quella tecnica in riferimento al criterio A, ad es. in “area generica allegati”.

RISPOSTA

In fase di presentazione dell'offerta, con riferimento alla Busta A Risposta di Qualifica, non è richiesta l'allegazione della documentazione a comprova dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, ma la dichiarazione di sussistenza degli stessi all'interno del DGUE con le modalità indicate al paragrafo 15.2 del Disciplinare di gara.

Con riferimento alla documentazione richiesta dal paragrafo 16 del Disciplinare di gara, da inserire nella Busta B Risposta Tecnica, per ogni scheda del criterio A (A1, A2, A3 e A4) e relativi elaborati di accompagnamento è stato creato apposito box in cui caricare la documentazione pertinente.

Per eventuali problemi tecnici relativi al caricamento dei file si rimanda al numero di assistenza tecnica 02 266002 616 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

- **Quesito 14:** In caso di partecipazione di raggruppamento di tipo misto, la mandataria esegue la prestazione principale e le mandanti quelle secondarie, è prevista una quota % minima da assegnare alle mandanti? Sul disciplinare non è riportato tale informazione.

Si conferma che il Disciplinare di gara non richiede una quota minima di requisiti che devono essere posseduti dalle mandanti.

- **Quesito 15:** In merito al requisito relativo ai servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni, si chiede se i requisiti e i relativi importi riportati nella categoria S.04 (ex IX.b) possono essere soddisfatti con la categoria S.05 (ex IX.b e IX.c).

RISPOSTA

Sì, in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018.

- **Quesito 16:** In riferimento ai soggetti ammessi alla gara si chiede quanto segue: considerato che nell'oggetto della gara viene richiesto anche un rilievo geometrico e architettonico è possibile che una società di servizi iscritta nel registro delle imprese, che non rientra nella lettera d) del punto 5 del disciplinare di gara, specializzata nel rilievo con strumentazione idonea, partecipi al raggruppamento per la sola parte di rilievo?

RISPOSTA

Come previsto dal Disciplinare di gara al paragrafo 5 “SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE” sono ammessi a partecipare:

- a. *liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;*



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Veneto

- b. società di professionisti;***
- c. società di ingegneria;***
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;***
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;***
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;***
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;***
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.***

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Pertanto, non sono ammissibili ulteriori forme di partecipazione.

F.to
Il R.U.P.
Ing. Marica Cestaro